

BANDO PUBBLICO PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER AVVIO ATTIVITA' DI IMPRESA NELL'AREA CCN-CENTRO COMMERCIALE NATURALE – PROGETTO POPUP “LA VIA MAESTRA”

Approvato con determinazione dirigenziale n. 116/FMS del 21/12/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL CITTADINO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 310 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il progetto POP UP “La ViaMaestra”, cofinanziato dalla Regione Toscana come progetto pilota in materia di sicurezza integrata a valere sugli interventi finanziati dalla Regione in materia di politiche locali e di sicurezza urbana ai sensi dell'art 3, comma 2 bis della legge 16 agosto 2001, n. 38, “Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana”;

Vista la direttiva della Giunta Comunale 121 del 4/12/2018, con la quale è stato approvato lo schema di bando per la partecipazione all'assegnazione del contributo a soggetti che avviano un'attività di impresa all'interno del CCN-Centro Commerciale Naturale (“Zona 1 – Centro Storico” individuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22/04/2004) nell'ambito del progetto POP UP “La ViaMaestra”;

RENDE NOTO

E' indetta una procedura di selezione per l'assegnazione di un contributo economico ai soggetti che avviano un'attività di impresa, secondo quanto stabilito dal presente bando.

ARTICOLO 1 – FINALITA' E OGGETTO DEL BANDO

1. Il progetto POP UP “La ViaMaestra” vuole essere un laboratorio di sperimentazione di nuove pratiche, per innescare processi di rigenerazione urbana integrata, che vedono coinvolti il Comune, i proprietari degli immobili, le imprese e le associazioni. Si inserisce in un quadro più ampio mirato proprio a rilanciare il centro storico, anche dal punto di vista commerciale, così come del decoro e della sicurezza.

Il presente bando, in particolare, ha come finalità quella di sostenere lo sviluppo del tessuto produttivo della Zona CCN-Centro Commerciale Naturale (“Zona 1 – Centro Storico”), attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto da erogare a soggetti che aprono nuove attività;

2. L'importo complessivo stanziato per i contributi ammonta a € 60.000 (sessantamila//00);

3. **L'entità massima del contributo erogabile ad ogni beneficiario è pari ad € 7.500, come meglio definito nell'art. 2.**

4. **L'erogazione del contributo è subordinata all'apertura di una nuova attività di impresa nella Zona 1 – Centro Storico (CCN-Centro Commerciale Naturale), come individuata nell'allegata planimetria, dopo la data di pubblicazione del bando e rientrante in almeno una delle tipologie indicate dall'articolo 3.**

5. Sono esclusi dalla partecipazione al bando i subingressi in attività preesistenti e il trasferimento di attività della Zona 1 all'interno della zona medesima.

6. L'attività ammessa a contributo dovrà essere riconducibile ad un locale caratterizzato da vetrine e accesso dalla pubblica via e localizzato nell'area della Zona 1- Centro Storico.

ARTICOLO 2 – SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. Possono presentare domanda di accesso all'erogazione del contributo i seguenti soggetti:

a) Imprese (sia individuali che societarie) già costituite e iscritte in CCIAA al momento della pubblicazione del bando;

b) Persone fisiche che costituiranno una impresa sia individuale che societaria entro 45 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione al contributo.

2. I soggetti sopra indicati possono presentare domanda di contributo nel caso di avvio di una nuova attività nella Zona 1 – Centro Storico (CCN-Centro Commerciale Naturale).

3. Il contributo viene erogato esclusivamente per sostenere le seguenti spese (spese ammissibili):

a) Spese di affitto dei locali per sei mesi. Tale contributo è calcolato sull'effettivo canone mensile risultante dal contratto di affitto e comunque non potrà essere superiore ad € 5.500 per beneficiario.

b) Spese per acquisto arredi e complementi di arredo. Il contributo massimo per beneficiario è pari ad € 2.000 e dovrà essere opportunamente rendicontato da fatture di acquisto con relative quietanze di pagamento.

4. I soggetti ammessi a contributo dovranno iniziare l'attività entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione al contributo, pena la revoca del contributo. A tal fine, farà fede la data di effettiva apertura come risultante dalla documentazione ufficiale di natura camerale, fiscale e contributiva (non farà fede esclusiva la data di presentazione della documentazione di avvio al SUAP se non supportata dalla dimostrazione di avvio effettivo).

ARTICOLO 3 – ATTIVITA' AMMISSIBILI

Sono ammesse al contributo le seguenti attività, che dovranno essere svolte in misura prevalente in termini di superficie del locale destinata alle attività medesime:

- Esercizi di vicinato per il commercio in sede fissa, così come definiti dall'art. 13 c 1 lett d) della L.R. 62/2018, con superficie di vendita non superiore a 300 mq;
- Attività artigianali non alimentari;
- Attività artistiche e culturali;
- Vendita diretta in locali aperti al pubblico da parte di produttori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 228/2001.

ARTICOLO 4 – ESCLUSIONI

1. Sono escluse dal presente bando le seguenti attività (anche se svolte in misura non prevalente in termini di superficie del locale destinata alle attività medesime):

- "compro oro" o attività con fini simili;
- installazione/detenzione di apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, sale V.L.T. (video lottery terminal), centri scommesse e attività simili;
- vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;
- articoli per soli adulti (sexi shop);
- articoli monoprezzo;

2. Sono escluse dal presente bando le attività di vendita svolte unicamente con apparecchi/distributori automatici.

3. Sono escluse dal presente bando tutte le attività non consentite dagli strumenti urbanistici e dalle altre normative vigenti;

4. Sono, altresì, esclusi dal presente bando:

a) i soggetti che, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di imprese, società o organismi collettivi in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Poggibonsi;

b) i soggetti che, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di imprese, società o organismi collettivi in genere, hanno posizioni debitorie di qualsiasi tipo (tributario, sanzionatorio o patrimoniale) nei confronti del Comune di Poggibonsi;

- c) i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi nei confronti di enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- d) i soggetti che, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di imprese, società o organismi collettivi in genere, si trovano in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

ARTICOLO 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione; ciascuna domanda deve essere relativa ad una sola attività.
2. Le domande, redatte esclusivamente in base alla modulistica allegata al presente bando, potranno essere presentate al Comune di Poggibonsi, pena l'esclusione dalla selezione, **dal 21 dicembre 2018 fino al 31 marzo 2019. Il bando resterà aperto con scadenza mensile, fino ad esaurimento dello stanziamento previsto.**
3. La domanda, comprensiva di tutti gli allegati, deve essere inviata a mezzo di posta certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del SUAP di Poggibonsi: *suap.poggibonsi@postacert.toscana.it*.
4. La domanda verrà accettata soltanto in caso di identificazione e corrispondenza dell'autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC, ovvero in caso di sottoscrizione della domanda mediante la firma digitale. Il Comune utilizzerà per ogni comunicazione nei confronti del richiedente, l'indirizzo PEC indicato in domanda dal richiedente stesso, con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi. Il Comune potrà trasmettere in ogni caso ogni comunicazione all'indirizzo PEC dell'impresa come risultante dai pubblici registri anche se diverso da quello indicato nella domanda.
5. L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
 - a) domanda pervenuta al Comune fuori dal termine e/o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
 - b) mancata sottoscrizione della domanda o sottoscrizione non conforme alla vigente normativa e/o alle indicazioni previste nel presente bando;
 - c) domanda non redatta in base al modello allegato al presente bando;
 - d) domanda relativa ad attività non ricomprese in quelle indicate all'articolo 3;
 - e) domanda relativa ad attività rientranti nelle cause di esclusione previste dall'art. 4;
 - f) omissione, illeggibilità e non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
 - g) domanda contenente informazioni incomplete rispetto a quelle richieste nel modello allegato al bando e non integrata qualora richiesto dal Comune;
 - h) domanda contenente false o mendaci attestazioni e/o dichiarazioni, fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale.

ARTICOLO 6 – ESAME DELLE DOMANDE

1. Ogni mese saranno istruite le domande presentate nel mese precedente e saranno redatte le relative graduatorie.
2. Le domande saranno valutate da una Commissione, composta da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria del commercio.
3. La Commissione valuterà le domande sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7 del presente bando e redigerà graduatorie mensili, in base alle quali saranno assegnati i contributi fino all'esaurimento delle risorse disponibili. La graduatorie saranno pubblicate sul sito internet del Comune ed avranno valore di notifica ad ogni effetto di legge.
4. Non saranno considerate idonee le domande che in sede di valutazione non otterranno un punteggio minimo, stabilito in 40 punti.

ARTICOLO 7 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

La graduatorie di cui all'articolo 6) saranno redatte secondo i seguenti criteri (punteggio massimo totale: 100):

- A) **QUALITA' E INNOVATIVITA'** (tipologia di attività non presente nella zona di riferimento, qualità dei prodotti e/o dei servizi offerti): **massimo 40 punti**;
- B) **SOSTENIBILITA'** (attività che dimostrino di garantire continuità nel tempo): **massimo 30 punti**;
- C) **LEGAME CON IL TERRITORIO** (valorizzazione delle produzioni legate al territorio e al tessuto economico di Poggibonsi o della Valdelsa Senese): **massimo 20 punti**;
- D) **ETA'**: si attribuiscono **5 punti** per i soggetti che rientrano nell'ipotesi dell'imprenditoria giovanile ovvero soggetti che alla data di pubblicazione del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni ai sensi della legge n. 95/1995. Nell'ipotesi di impresa svolta in forma societaria, il punteggio relativo all'imprenditoria giovanile è attribuito solo qualora la maggioranza della quota capitale sia detenuta da soci che, alla data di pubblicazione del bando, posseggano il requisito previsto da tale criterio;
- E) **GENERE**: si attribuiscono **5 punti** per domande presentate da soggetti di sesso femminile. Nell'ipotesi di impresa svolta in forma societaria, il punteggio relativo al genere è attribuito solo qualora la maggioranza della quota capitale sia detenuta da soci di sesso femminile.

ARTICOLO 8 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse, rispettando i limiti di cui agli articoli 1 e 2.
2. In ogni caso, l'entità del contributo concesso a ciascun beneficiario non potrà superare l'importo complessivo delle spese ammissibili di cui all'art. 2, comma 3.
3. Il contributo è concesso in regime di "De minimis".

ARTICOLO 9 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Entro 20 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione al contributo, i beneficiari dovranno comunicare al Comune l'accettazione o l'eventuale rinuncia al contributo e scegliere la modalità di erogazione del contributo fra le due opzioni di seguito descritte:

A) In una unica soluzione, entro 20 giorni dalla presentazione da parte del beneficiario di idonea polizza fideiussoria a garanzia del rispetto delle condizioni previste dal presente bando per l'erogazione del contributo.

La polizza fideiussoria dovrà contenere le seguenti condizioni inderogabili:

1. la società emittente dovrà essere una società assicurativa iscritta all'IVASS ramo 15 "cauzioni";
2. alle condizioni di garanzia, nessuna esclusa, la società si costituisce fidejussore solidale nell'interesse del contraente ed in favore del beneficiario per le obbligazioni dal primo assunto di cui alla causale di garanzia, fino alla concorrenza della somma massima indicata e fino allo scioglimento della garanzia stessa da parte del beneficiario, da rendersi mediante restituzione del titolo con annotazione di svincolo o dichiarazione liberatoria;
3. il mancato pagamento del premio o dei supplementi di premio da parte del contraente non potrà essere opposto in nessun caso al beneficiario né pregiudicare l'efficacia della garanzia nei confronti dello stesso;

4. la società emittente rinuncia ad avvalersi di quanto previsto dall'art. 1957 comma 2 del C.C. fatte salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute;
5. il pagamento delle somme escusse dal comune in base alla garanzia prestata sarà effettuato dalla società garante entro il termine di 15 giorni dalla notifica della richiesta. La società rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C.;
6. il titolo di garanzia include la possibilità di parziale escussione da parte del beneficiario, in proporzione all'entità delle eventuali inadempienze verificatesi;
7. il titolo di garanzia dovrà essere firmato digitalmente (in formato p7m) ed il formato del file deve essere conforme alle norme ISO 19.005-1 (PDF/A);
8. le presenti condizioni inderogabili (anche allegate in forma di appendice integrativa al titolo di garanzia) regolano i rapporti tra garante e beneficiario e prevalgono su qualsiasi altra condizione di carattere generale.

B) In una o due soluzioni, previa presentazione di idonea rendicontazione delle spese sostenute, come indicato nell'art. 10, commi 2 e 3.

ARTICOLO 10 - RENDICONTAZIONE

1. I soggetti beneficiari del contributo, al fine dello svincolo della polizza fideiussoria o della erogazione del contributo, dovranno presentare idonea rendicontazione delle spese ammissibili sostenute di cui all'art. 2, comma 3.
2. Saranno ammesse a rendicontazione soltanto le spese relative a fatture di acquisto degli arredi e a ricevute di affitto emesse successivamente alla data di pubblicazione del bando, corredate dalle relative quietanze di pagamento.
3. Ai fini della rendicontazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:
 - Relazione inerente la realizzazione del progetto;
 - Documentazione fotografica dettagliata del locale e degli arredi in cui è stata avviata l'attività;
 - Fatture di acquisto arredi/ricevute di affitto, corredate dalle relative quietanze di pagamento.
4. Il termine per la rendicontazione complessiva del progetto è stabilito entro 6 mesi dall'avvio dell'attività.

ARTICOLO 11 – MONITORAGGIO, CONTROLLI, REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il Comune si riserva di esperire, anche a campione, tutti i controlli e le ispezioni, ritenuti necessari a verificare la corretta gestione del contributo, nonché l'avvenuta apertura nel rispetto delle regole stabilite per legge.
2. I contributi sono revocati:
 - A. Qualora il soggetto beneficiario non avvii l'attività entro il termine di 30 giorni dall'erogazione del contributo. Tale documentazione deve essere trasmessa da parte del beneficiario al Comune entro 15 giorni dall'effettiva apertura;
 - B. Qualora il soggetto beneficiario non rispetti le condizioni e criteri contenuti nel bando in base ai quali è stato erogato il contributo;
 - C. Nel caso in cui all'attività per cui è stato ottenuto il contributo venga aggiunta una delle attività di cui all'articolo 4 del bando.
3. In caso di revoca del contributo, l'importo erogato secondo la modalità di cui all'art. 9, comma 1, lett. A), sarà recuperato dal Comune mediante escussione della polizza.

ARTICOLO 12 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sull'Albo Pretorio on-line del Comune.

ARTICOLO 13 – NORME GENERALI

Il Comune si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare o revocare il presente bando senza che possano essere vantati diritti di sorta da parte di alcuno.

ARTICOLO 14 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Il titolare del trattamento è il Comune di Poggibonsi; il responsabile del trattamento dei dati personali del Settore Federalismo e Servizi al Cittadino è il dott. Vincenzo Pisino, nominato con provvedimento del Sindaco n. 43/2018 in conformità ai principi dell'Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa (mail: v.pisino@comune.poggibonsi.si.it – sede: Piazza Cavour n. 2 Poggibonsi). I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: tel. 0577/049440; email rdp@consorzioerrecablate.it; pec: rdp@pec.consorzioerrecablate.it.

I dati personali conferiti in base al presente bando, saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati presenti necessari per l'esperimento di ciascun iter/procedimento è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività, e/o alla conclusione del procedimento e/o del suo effetto nel tempo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno comunicati agli enti pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi di competenza e saranno diffusi nel portale informativo relativamente ai dati strettamente necessari per garantire la trasparenza nella gestione del procedimento.

I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza sarà inoltrata all'Autorità competente nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Allegati:

- **Planimetria Zona 1 – Centro Storico**
- **Modello di domanda per la partecipazione**

Poggibonsi, 21/12/2018

**Il Dirigente del Settore
Federalismo e Servizi al Cittadino
(dott. Vincenzo Pisino)
*firmato digitalmente***